

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(Estensore)      |
| - Avv. Valerio Sangiovanni                      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| - Prof. Avv. Nicola Rondinone                   | Membro designato dal Conciliatore<br>Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina                        | Membro designato dal C.N.C.U.                             |

nella seduta del 5 marzo 2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## IL CASO

### FATTO

Il ricorrente, con ricorso n. 374705 del 2/5/2011, deciso nella riunione del 24.01.2012 (pronuncia N. 529/12), ha chiesto, tra l'altro, di ottenere la documentazione concernente i contratti accesi presso la convenuta per i quali risultava essere cointestatario con un altro soggetto deceduto il 26.05.2010.

Con il presente ricorso, riferendosi alla suddetta decisione, chiede di ottenere la consegna di tutta la documentazione bancaria riferita al conto corrente e al dossier titoli, con particolare riferimento a quella di chiusura unilaterale dei predetti rapporti, che la convenuta non evade per non essere il ricorrente erede della "de cuius".

Più precisamente, con reclamo del 5.04.12, il ricorrente, muovendo dalle motivazioni della decisione ABF 529/12, ha argomentato la propria posizione nei confronti dell'intermediario, al quale ha rivolto la richiesta di "ripristinare" le consistenze giacenti sul conto corrente bancario e sul deposito titoli, cointestato con la "de cuius", "...con l'effettiva sostanza economica che, alla data del 24.05.2010..., risultava ancora di [sua] effettiva disponibilità" ovvero "la prova documentale su come [la banca abbia] operato prima con il rifiuto al [suo] legittimo incasso e, dopo, con la coercitiva...liquidazione del 50% del [proprio] patrimonio a persone del tutto estranee all'accesso ai citati depositi...".

Rappresentando poi di non voler riprendere le questioni già sollevate con il precedente ricorso all'ABF, ha ribadito che la propria richiesta è limitata a "tutta la documentazione ...[che gli permetta di] effettuare la più ampia verifica delle necessarie sottoscrizioni a rispetto...della normativa contrattuale...".

In sede di ricorso il ricorrente ha, tra l'altro, evidenziato che la mancata evasione della nuova richiesta di produzione documentale, ricevuta dall'intermediario l'11.04.2012, ha reso necessario rivolgersi nuovamente all'ABF. Il ricorrente ha chiesto che l'intermediario "provveda a fornire tutte le informazioni e la documentazione "(in copia fax-simile all'originale)" ...bancaria "conseguente all'illecita suddivisione, al 50% delle quote, del c/c

n. [...] e della polizza n.[...]" mediante consegna allo stesso in qualità di contitolare dei predetti rapporti".

Nelle proprie controdeduzioni, presentate, tramite il Conciliatore Bancario, il 18.09.2012, l'intermediario ha preliminarmente eccepito che il nuovo ricorso presentato dal ricorrente "ripropone le stesse argomentazioni già oggetto di precedente ricorso, prot. n. 374705 del 2/5/2011, non accolto dall'Arbitro con decisione del 17 febbraio 2012 n. 529". Nella circostanza, ha allegato la copia della nota – datata 12.09.2012 – di riscontro al reclamo proposto dal ricorrente. In tale nota la convenuta ha ribadito al ricorrente che, non essendo parte in causa nella successione della "de cuius", non sarebbe legittimato a ricevere copia della documentazione riferita alla successione.

In relazione a ciò, l'Intermediario ha chiesto al Collegio di rigettare il ricorso perché infondato, oltre al fatto che la materia del contendere è già stata esaminata con il precedente ricorso.

In data 25.09.2012, il ricorrente ha proposto alcune osservazioni alle controdeduzioni dell'intermediario. In particolare, nel rappresentare che la materia proposta con il presente ricorso differisce dalle richieste presentate in precedenza all'ABF, ha evidenziato di essere legittimato, in qualità di cointestatario, ad ottenere tutta la documentazione "inerente all'illecita suddivisione al 50% delle quote" del conto corrente bancario e dei titoli in deposito.

In data 29.10.2012, l'intermediario, ripetendo quanto già riferito sull'argomento, ha precisato di aver già fornito tutta la documentazione inerente ai rapporti in essere ad eccezione della documentazione "riferita alla successione in capo alle eredi legittime".

Infine, il 6.12.2012, il ricorrente ha proposto una nota di controreplica puntualizzando:

- di non aver ricevuto tutta la documentazione inerente alla movimentazione ed alla chiusura unilaterale del conto corrente e del deposito titoli entrambi cointestati;
- di essere legittimato ad accedere a tutte le informazioni riferite ad entrambi i suddetti rapporti in qualità di cointestatario;
- l'invocata mancata qualità di erede da parte dell'intermediario sarebbe una "mera volontà di disinformazione e devianza dai fatti concreti", posto che non sarebbe mai stata rivendicata la qualità di erede bensì quella di "cointestatario a firme disgiunte";
- la materia del contendere del presente ricorso è limitata alla "richiesta di accesso a tutta la documentazione prodotta, con particolare riferimento a quella di chiusura (unilaterale)" del conto corrente e del deposito titoli.

Le comunicazioni pervenute alla Segreteria Tecnica sono state, di volta in volta, portate a conoscenza alle parti.

## DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Le richieste della parte attrice sono circoscritte ad ottenere la documentazione relativa alla suddivisione eseguita dall'intermediario a seguito del decesso dell'altro cointestatario. Con la nota del 6.12.2012, il ricorrente esplicita con maggiore chiarezza le proprie richieste, precisando di riferirsi alla documentazione relativa alla chiusura del conto corrente e del deposito titoli eseguito unilateralmente dall'intermediario.

La convenuta non ha aderito alle richieste della controparte sostenendo che l'istanza ha per riferimento documentazione relativa alla successione della "de cuius", in merito alla quale il ricorrente non riveste la qualità di erede. Inoltre, con la nota del 29.10.2012, ha precisato di aver già fornito la documentazione di cui ai rapporti in questione.

La convenuta, inoltre, ha eccepito che la materia del contendere è stata già proposta con il ricorso n. 374705 del 2/5/2011.



L'eccezione non coglie nel segno.

Infatti, è pur vero che una delle domande avanzate dal ricorrente con il precedente ricorso era riferita alla richiesta di documentazione riferita alla suddivisione delle quote e della polizza sottoscritta (anche) dal ricorrente, ma l'oggetto della richiesta del ricorrente nel presente procedimento ha contenuto ben più ampio, riferendosi a tutta la documentazione "inerente [alla] suddivisione al 50% delle quote" del conto corrente bancario e dei titoli in deposito".

Ciò chiarito in fatto, deve ricordarsi che già in passato questo Collegio ha avuto occasione di affermare la possibilità, per il cliente cointestatario di un conto corrente, di domandare all'intermediario copia della documentazione che attenga all'oggetto del rapporto bancario passato o in essere nell'ipotesi in cui l'altro cointestatario sia deceduto e l'intermediario abbia già provveduto a liquidare la quota dell'intestatario superstite.

Infatti, è noto che il disposto dell'art. 119 T.U.B., comma 4°, prevede che "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".

Da ciò non può che dedursi che il diritto del ricorrente di ottenere la documentazione relativa al rapporto in questione, al fine di ricostruirne tutte le vicende relative, non è stato correttamente soddisfatto dall'intermediario, in quanto risulta inequivocabilmente che l'intermediario resistente ha adempiuto solo parzialmente alle reiterate richieste formulate dal ricorrente.

Da ciò non può che desumersi il diritto ad ottenere la documentazione richiesta.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario fornisca al ricorrente la documentazione richiesta relativa al conto corrente a lui cointestato.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO